

Codice A1601A

D.D. 20 luglio 2018, n. 265

D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione dell'Azienda Agricola faunistico-venatoria "San Bernardino". Proponente: Azienda Faunistico Venatoria "San Bernardino" s.r.l.. Comune di Briona (NO). Valutazione d'Incidenza rispetto alla ZPS IT 1150010 "Garzaie Novaresi".

IL DIRIGENTE

Premesso che

l'Azienda Agri Turistico Venatoria in oggetto si estende per una superficie di 1.898 ettari sul territorio dei Comuni di Momo, Barengo, Briona Caltignaga e San Pietro Mosezzo;

parte della AATV San Bernardino (179 ha) si sovrappone alla ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi", individuata ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie di uccelli selvatici e dei loro habitat naturali e per la costituzione della Rete Natura 2000;

la ZPS "Garzaie Novaresi" è un sito di notevole importanza perché contiene due garzaie di elevato valore naturalistico per la provincia di Novara. Si tratta di 2 colonie plurispecifiche e molto numerose di ardeidi, la prima situata in una piantagione di abete rosso e pino strobo, l'altra, a pochi Km di distanza in una formazione boschiva a prevalenza di robinia; ai due siti si può avere accesso dall'esterno solo a piedi;

le specie segnalate ai sensi Dir. Uccelli 79/409/CEE sono: *Ardeola ralloides*, *Botaurus stellaris* (prioritaria), *Caprimulgus europaeus*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Egretta garzetta*, *Himantopus himantopus*, *Lanius collurio*, *Nycticorax nycticorax*, *Porzana porzana* (All. I);

l'habitat di maggior pregio riscontrabile nel territorio della ZPS è quello dei "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*" (codice Natura 2000: 9160);

con D.D. n. 1 del 03/01/2018 il Settore scrivente ha espresso giudizio positivo di Valutazione di Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico Venatoria "San Bernardino" in oggetto a condizione che venissero ridefiniti i confini dell'Azienda stessa rispetto alla ZPS IT 1150010 "Garzaie Novaresi";

in data 30/05/2018 l'Azienda agri-turistico Venatoria "San Bernardino" ha ripresentato nuova istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza a fronte della presentazione di una nuova relazione di incidenza più approfondita riguardo alla descrizione degli ambienti interessati e della descrizione delle attività svolte dall'azienda, proponendo una soluzione rispetto alla programmazione delle attività differente rispetto alla necessità di salvaguardare l'entità territoriale interessato e coincidente con la ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi";

alla luce della Relazione presentata, del sopralluogo effettuato in data 05/07/2018 in presenza di personale dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, quest'ultimo in rappresentanza del Centro di riferimento per la gestione di specie animali selvatiche "Avifauna planiziale", e considerata la cartografia inerente la zona di rispetto proposta dal Proponente a tutela della zona di nidificazione delle ardeidi e trasmessa come integrazione progettuale dal Proponente in data 10/7/2018 (prot. Num. 18615/A1601A), si ritiene che il rinnovo della concessione dell'attività venatoria dell'AATV "San Bernardino" sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno della ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi" e con gli obiettivi di

conservazione del Sito stesso, se verranno rispettate alcune prescrizioni e i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 27 ottobre 2017 prot. n. 25429/A1601A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 23 dicembre 2017.

Precisato che il ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento in oggetto è dovuto alla necessità di recepire il parere di ISPRA pervenuto in data 27/12/2017 (prot. n. 30480/A16000 del 27/12/2017) e in considerazione anche della complessità della istanza in esame.

Ricordato che ai sensi della D.G.R. n. 29-6916 del 25/5/2018 il gestore della ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi" è l'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, ma che il procedimento in oggetto è ancora in capo al Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte in quanto l'istanza è pervenuta anticipatamente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico venatoria "San Bernardino" in Comune di Briona (NO), a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016) che si intendono qui integralmente richiamati e le seguenti prescrizioni:

- a) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera y) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, l'area ricompresa all'interno della ZPS IT1150010 "Garzaie novaresi" individuata dal proponente come "*area di rispetto*" nella cartografia presentata in via integrativa in data 10/7/2018 (prot. Num. 18615/A1601A), qui allegata come parte integrante del presente provvedimento, è classificata come *Area di particolare interesse conservazionistico* all'interno della quale è vietato l'accesso, ad eccezione che per i proprietari dei terreni ivi ricompresi. Ogni altro accesso, compreso quello per il controllo demografico di specie faunistiche, deve essere autorizzato preventivamente dal soggetto gestore della ZPS, individuato con la D.G.R. n. 29-6916 del 25/5/2018 nell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;
- b) il proponente deve farsi carico di delimitare l'*Area di particolare interesse conservazionistico* di cui al punto precedente utilizzando una specifica cartellonistica da concordare con il soggetto gestore della ZPS;
- c) in periodo autunnale ed invernale deve essere effettuato un monitoraggio, in collaborazione con il Soggetto gestore della ZPS, sull'utilizzo della garzaia da parte degli ardeidi come dormitorio invernale;
- d) nei terreni circostanti l'*Area di particolare interesse conservazionistico* di cui alla lettera a), sia all'interno che al di fuori della ZPS IT1150010 "Garzaie novaresi", devono essere effettuati, per tutta la durata della concessione dell'ATTV, interventi di miglioramento ambientale finalizzati ad incrementare la presenza di popolazioni naturali di lepree comune (*Lepus europaeus*) e di specie d'interesse conservazionistico (es: lepidotteri e odonati). Tali interventi devono essere progettati e concordati con il Soggetto gestore della ZPS;
- e) le attività di cattura dei corvidi finalizzati al controllo delle popolazioni devono essere effettuate al di fuori del territorio della ZPS IT1150010 "Garzaie novaresi";
- f) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la Determinazione dirigenziale num. n. 1 del 03/01/2018.

Si ricorda inoltre che per il prossimo rinnovo della concessione venatoria, l'AATV dovrà presentare istanza di Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009.

Il presente provvedimento viene inviato anche al Settore regionale "Conservazione e Gestione della fauna selvatica e acquicoltura" per le attività di competenza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI